COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

N. 10

26/03/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

Oggetto:

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI LISSONE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (D.M. 226/2011).

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **21.20** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	CORBETTA SERENELLA	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA M.R.	Assessore	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
FUNARI IRIDE	Assessore	SI	SALA MARIA	Consigliere	NO
malvezzi roberto	Assessore	SI	BESANA MARA	Consigliere	NO
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Consigliere	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CASIRAGHI DANIELA	Consigliere	SI			
PIAZZA VITTORIO	Consigliere	SI			
ALIPRANDI ANDREA	Consigliere	SI			

All'appello risultano:

Presenti	11	Assenti 2

Assiste il Segretario Generale **Dr. MARCHIANO' VINCENZO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Sindaco – il punto n. 4 all'ordine del giorno è: Convenzione per il conferimento di stazione appaltante al Comune di Lissone ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Noi ci troviamo ad approvare in buona sostanza una convenzione diciamo così, uguale per tutti i Comuni che fanno parte dell'ambito che si chiama ATEM.

In poche parole, il territorio nazionale per quanto riguarda il gas naturale è stato distribuito in 50 ambiti territoriali che hanno il compito di gestire in modo unitario il servizio di distribuzione del gas. Quando l'ambito individuato conteneva i Comuni capoluogo, il capoluogo diventava capofila dell'ambito, quando non lo conteneva doveva scegliere il capofila. Nel nostro caso che siamo ambito Monza 2 in buona sostanza non ne fa parte il Comune capoluogo di Monza, la scelta del Comune capofila è caduta su Lissone come appunto Comune Capofila.

Noi dal punto di vista del gas metano abbiamo un contratto in essere da circa due anni, due anni e mezzo e quindi recentissimo, ciò ovviamente non ci solleva dal partecipare, come tutti gli altri Comuni in qualsiasi condizione si trovino rispetto alla situazione attuale della fornitura e del servizio di gas metano, per cui tutti partecipano in modo equiparato a questa gara ed ogni Comune alla scadenza dei propri contratti di servizio adotta il servizio che sarà vincente dalla gara che l'ambito metterà in essere. Non ho altri particolari da sottolineare se non che il nostro contratto dura 9 anni, l'abbiamo appena stipulato, per cui il subentro dell'ambito territoriale avverrà tra circa 7 anni sempre che non ci siano evoluzioni.... se ci sono interventi.

Chi vota a favore?

Votiamo immediata eseguibilità.

Chi vota a favore.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE:

PREMESSO che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

PREMESSO altresì che il Comune di Triuggio:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2011 ha determinato l'indennizzo da riconoscersi al gestore uscente per i cespiti in essere a tutto il 31.12.2010 e con medesima deliberazione dispose di procedere all'indizione della gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas a fronte della scadenza del periodo transitorio di proroga della previgente concessione;
- con determinazione n. 223 del 16.06.2011 dispose di procedere alla selezione del Concessionario per il servizio di gestione rete gas metano dei Comuni convenzionati di Triuggio e Albiate con il ricorso all'affidamento tramite

procedura aperta ad asta pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- a seguito di espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica, con determinazione n. 327 del 29.09.2011 aggiudicava a nuovo gestore in via definitiva il servizio di distribuzione del gas naturale alle condizioni economiche e di servizio di cui all'offerta presentata in sede di gara;
- in data 20.12.2011 veniva stipulato il contratto per il servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23.05.2000 n164 Rep. 1280 fra il Comune di Triuggio ed il nuovo gestore per una durata complessiva di anni 12;

VISTO il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - si stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

PRESO ATTO che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

CONSIDERATO altresì che l'art. 2 del D.M. 226/2011 prevede che "nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante". Ai sensi dell'art. 2, D.M. 226/2011, "(..)la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1". Tale convocazione è avvenuta in data 9 luglio 2014 a opera della Provincia di Monza e in tale occasione è stato formalizzato il ruolo del Comune di Lissone e quale Ente Capofila e Stazione appaltante dell'Atem Monza e Brianza 2;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali";

CONSIDERATO che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

DATO ATTO che come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, anche prima del sopraccitato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", vi era la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

RITENUTO di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

DATO ATTO che a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni dell'Atem con nota pervenuta in data 04.12.2014 prot. n. 18.612 conservata agli atti, già integrata con le osservazioni pervenute esaminate ed in parte ritenute accoglibili;

VERIFICATO che Il Comune di Lissone con nota pervenuta in data 16.12.2014 prot. 19.237 conservata agli atti, in risposta ad osservazione avanzata dal Comune di Triuggio in merito alla durata del contratto in essere stipulato per 12 anni a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, precisava che: ...la convenzione trasmessa è volta a regolare i rapporti tra i Comuni facenti parte dell'Atem Monza e Brianza 2 indipendentemente dalla circostanza che i Comuni abbiano o meno proceduto ad affidare il servizio di distribuzione gas mediante gara. Per questi Comuni, sebbene vengano fatti salvi gli effetti dei contratti in essere, residuano comunque oneri informativi relativamente all'attuale rapporto concessorio. Infatti in questi casi il subentro del gestore aggiudicatario della gara Atem si realizzerà solo dallo spirare del termine della concessione affidata sulla base di una procedura ad evidenza pubblica..;

DATO ATTO, altresì, che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

PRECISATO che la convenzione deve:

- fissare i compiti del Comune di Lissone, quale stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.);
- prevedere la possibilità di delegare la stazione appattante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti;
- assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

RICHIAMATA la necessità, per quanto esposto, di provvedere all'approvazione della citata convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144";
- la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

VISTA la normativa vigente;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.18.8.2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fanno parte integrante della presente deliberazione:

Con n. 11 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Monza e Brianza 2 e l'affidamento al Comune di Lissone delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE mandato alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Settore Gestione del Territorio per l'adozione di tutti gli atti esecutivi, secondo la procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 04/10/1986 n. 902 ivi compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata;

Successivamente,

Con separata votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art. 134 - comma 4 D.Lgs. 267/00.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

INDICE

PREMESSE

ART. I	OGGETTO
ART. 2	COMUNI SOTTOSCRITTORI
ART. 3	INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 4	COMPITI DEI COMUNI
ART. 5	DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 6	COMITATO TECNICO RISTRETTO
ART. 7	GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
ART. 8	COMITATO DI MONITORAGGIO
ART. 9	RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
ART. 10	REFERENTE DELLA CONVENZIONE
ART. 11	CONTROVERSIE
ART. 12	RINVIO

PREMESSE

Premesso che:

- a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo;
- d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
- e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia laddove presente o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali :
- f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013,n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, e successivamente modificato dal dl n.91/2014 convertito con L n. 116/2014 il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.12.2015
- h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito

della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

Il Sindaco del Comune di Lissone con Proprio provvedimento ha individuato un gruppo interno composto da diverse professionalità e coordinato dal Segretario Generale per la verifica degli atti di interesse dell'ATEM in fase prodromica.

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di affidamento per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM Monza e Brianza 2, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

- 1. Albiate (MB)
- 2. Barlassina (MB)
- 3. Besana in Brianza (MB)
- 4. Biassono (MB)
- 5. Bovisio-Masciago (MB)
- 6. Briosco (MB)
- 7. Carate Brianza (MB)
- 8. Cesano Maderno (MB)
- 9. Cogliate (MB)
- 10. Desio (MB)
- 11. Giussano (MB)
- 12. Lazzate (MB)
- 13. Lentate sul Seveso (MB)
- 14. Limbiate (MB)
- 15. Lissone (MB)
- 16. Macherio (MB)
- 17. Meda (MB)
- 18. Misinto (MB)
- 19. Muggiò (MB)
- 20. Nova Milanese (MB)
- 21. Renate (MB)
- 22. Seregno (MB)
- 23. Seveso (MB)
- 24. Sovico (MB)
- 25. Triuggio (MB)
- 26. Varedo (MB)
- 27. Vedano al Lambro (MB)
- 28. Veduggio con Colzano (MB)
- 29. Verano Brianza (MB)

In ogni caso la presente convenzione Avrà vigenza e vincolerà i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

I comuni che non sottoscriveranno la convenzione dovranno provvedere ad esplicare tutte le incombenze richieste dalla legge nei termini economici di cui all'art. 9;

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni facenti parte dell'ATEM Monza e Brianza Ovest 2, in data 9 luglio 2014 presso gli Uffici della Provincia di Monza hanno demandato al Comune di Lissone il ruolo di stazione appaltante per la gestione

della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Lissone in qualità di Ente Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc.;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza ovest 2, da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i con-

tributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;

- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento:
- e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011:
- g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
- i) la data di subentro;
- ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
- iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione; h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o CO-SAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;
- 1. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, conformi alla comune prassi tecnica ed economica, nonché coerenti rispetto alla disciplina (normativa e convenzionale) in concreto applicabile, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di

distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al Comune di Lissone il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo. (allegato 1. importo spettante ad ogni comune). Il Comune che provvederà in maniera autonoma invierà all'indirizzo pec (pec@comunedilissone.it) della stazione appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione apposita comunicazione, riportante anche il nominativo dei consulenti esterni individuati e dei relativi recapiti.

In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni non firmatari della presente convenzione, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell'impianto servente il proprio Comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante che verifica l'uniformità di tali criteri con quelli individuati dalla stessa.

Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovranno essere realizzate sino all'entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.

Art. 6 – COMITATO TECNICO RISTRETTO

La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato tecnico ristretto, composto dai referenti tecnici dei singoli Comuni di cui all'art. 10.

Tale Comitato sarà presieduto da un Dirigente del Comune capofila (o suo delegato) e composto anche da altri 6 (sei) membri, come di seguito specificati :

- 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 10001 e 30 mila;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti;

I comuni proporranno propri rappresentanti per la nomina al sindaco di Lissone. Nel caso che più comuni della stessa dimensione demografica propongano un numero di rappresentanti maggiore rispetto a quello da designare, provvederà il sindaco di Lissone sentiti i Sindaci dei Comuni proponenti. Tale Comitato che avrà funzioni consultive.

Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Monza e Brianza 2 composto da sei membri.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di Lissone entro i 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario secondo la seguente composizione:

- 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 10001 e 30 mila :
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti;

Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente a :Euro 2,11 a PDR servente il territorio (vedi allegato)

Resta inteso che nessun gettone di presenza sarà riconosciuto ai componenti dei Comitati di cui all'art. 6 e art. 8 della presente Convenzione.

Art. 10 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall' approvazione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di MONZA con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

Art 12 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Data: 09 marzo 2015

Oggetto della proposta:

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI LISSONE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (D.M. 226/2011).

PARERE TECNICO:

Favorevole.

PARERE CONTABILE:

Visto, si esprime parere favorevole.

IL RESKO NSABILE

IL PRESIDENTE

F.to Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO

n. <u>331</u> r.p.	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
per quindici giorni consecut	iberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio online ivi, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000.
Triuggio, 27 MAG 201	<u> </u>
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO
Copia conforme all'originale	ad uso amministrativo.
Triuggio, 2 7 MAG 2015	
	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. MARCHIANO' VINCENZO
	·
	unale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo
Triuggio,	IL MESSO COMUNALE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario G	enerale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno	(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del
T.U.E.L., approvato con D.L	gs. 18.08.2000, n. 267).
Triuggio,	
	IL SEGRETARIO GENERALE
MMEDIATA ESEGUIBILI	ΓΑ'

C.C. n. **10** del 26/03/2015 Copia